

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE  
NELLA SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2004, N. 209

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1998, N. 24  
CONCERNENTE: “DISCIPLINA ORGANICA DELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  
AMMINISTRATIVE IN MATERIA AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE, DI CACCIA  
E DI PESCA NEL TERRITORIO REGIONALE”**

---

*Luigi Minardi*

Art. 1  
(Modifica all'articolo 4)

1. Dopo la lettera u) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) sono aggiunte le seguenti:

- “u bis) i vivai della Regione;  
u ter) la vigilanza sugli organismi di controllo relativi all'agricoltura biologica.”.

Art. 2  
(Sostituzione dell'articolo 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Funzioni attribuite ai Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni, nelle materie di cui al presente titolo, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

- a) il riconoscimento e la certificazione delle qualifiche professionali in materia di agricoltura, ai sensi della normativa vigente;
- b) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività agrituristica, del turismo rurale e delle attività agricole connesse;
- c) l'esercizio dell'attività vivaistica ed il commercio di piante, parti di piante e semi;
- d) la cessione a prezzo ridotto di latte e prodotti caseari agli alunni degli istituti scolastici;
- e) la raccolta delle piante officinali;
- f) la gestione degli interventi per l'educazione alimentare;
- g) le agevolazioni fiscali per la proprietà contadina;
- h) il vincolo di indivisibilità relativo ai fondi rustici acquistati con agevolazioni o finanziamenti pubblici;
- i) la dichiarazione per l'immatricolazione ed il trasferimento di proprietà delle macchine agricole;
- l) l'autorizzazione e la vigilanza relative all'abbattimento di piante di olivo, nonché le competenze relative alla salvaguardia della flora marchigiana;
- m) l'autorizzazione all'esercizio dell'attività zootecnica di rilevanza industriale.

2. I Comuni possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata; l'esercizio associato di tali funzioni, per i Comuni ricadenti nel territorio montano, spetta alle Comunità montane.”.

Art. 3  
(Sostituzione dell'articolo 6)

1. L'articolo 6 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Funzioni attribuite alle Comunità montane)

1. Sono attribuite alle Comunità montane, oltre alle funzioni amministrative previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

- a) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);
  - b) il taglio dei boschi in aree soggette al vincolo idrogeologico;
  - c) l'utilizzazione dei beni agrosilvopastorali della Regione;
  - d) gli usi civici, ad esclusione dell'inventario regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera l).
2. Le Comunità montane esercitano inoltre le funzioni conferite dai Comuni e dalle Province.”.

Art. 4  
(Modifica all'articolo 7)

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“2. In particolare sono esercitate dalle Province, oltre alle funzioni previste dall'articolo 2, comma 5, le funzioni amministrative concernenti:

- a) il coordinamento, su base provinciale, del sistema informativo - statistico agricolo regionale e le rilevazioni statistiche previste dal programma statistico regionale e nazionale;
- b) le attribuzioni conferite alla Regione dalla legislazione nazionale in materia di contratti agrari;
- c) la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi e tartufi per il territorio non compreso nelle Comunità montane, ad esclusione del calendario di cui all'articolo 4, comma 2, lettera u);
- d) la formazione e la qualificazione professionale degli operatori agricoli e forestali;
- e) la coltivazione delle piante allogame;
- f) i controlli delle attività di lavorazione delle colture industriali ai sensi delle normative comunitarie e statali vigenti;
- g) l'acquisto, l'uso e la vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari;
- h) gli interventi e gli indennizzi per danni arrecati alle colture e al patrimonio zootecnico da animali selvatici;
- i) la denuncia di inizio di attività e la tenuta degli elenchi degli operatori biologici;
- l) la delimitazione delle aree e la stima dei danni a seguito di calamità naturali e di eventi atmosferici di particolare intensità per il riconoscimento del carattere eccezionale dell'evento;
- m) l'autorizzazione per la messa a coltura di terreni sodi o investiti a prati pascolo, nei casi previsti dalle normative vigenti;
- n) l'autorizzazione per il prelevamento dei carburanti a prezzi agevolati e la tenuta dell'elenco degli utenti dei motori agricoli, nonché l'assistenza agli stessi;
- o) lo svolgimento dei corsi per assaggiatori delle produzioni agroalimentari.”.

Art. 5  
(Inserimento dell'articolo 7 bis)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

Luigi Minard

“Art. 7 bis (Centri autorizzati di assistenza agricola)

1. Per l'esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge i Comuni, le Province e le Comunità montane possono avvalersi dei centri autorizzati di assistenza agricola.”.

Art. 6

*(Inserimento dell'articolo 9 bis)*

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 24/1998 è inserito il seguente:

“Art. 9 bis (Finanziamenti dell'Unione europea)

1. Le Province concorrono alla programmazione delle politiche agricole e rurali, con particolare riferimento all'utilizzo dei finanziamenti comunitari.

2. La Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale delle autonomie, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti locali alla gestione dei finanziamenti dell'Unione europea, nonché ai comitati di sorveglianza sugli interventi di sostegno allo sviluppo rurale.”.

Art. 7

*(Sostituzione dell'articolo 25)*

1. L'articolo 25 della l.r. 24/1998 è sostituito dal seguente:

“Art. 25 (Norma transitoria)

1. Resta di competenza della Regione:

- a) la definizione dei procedimenti pendenti alla data di decorrenza dell'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dalla presente legge;
- b) la liquidazione delle spese già impegnate e delle ulteriori annualità delle spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di decorrenza dell'esercizio delle funzioni qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.”.

Art. 8

*(Termine per il trasferimento dei beni e delle risorse)*

1. Il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali dalla l.r. 24/1998 è effettuato entro il 31 dicembre 2005.

Art. 9

*(Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose)*

1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei

cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152.

Art. 10

*(Norma transitoria)*

1. La Giunta regionale approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i criteri e le modalità per la concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 24/1998 così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 11

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 1° giugno 1974, n. 13 (Provvedimenti per lo sviluppo della zootecnia);
- b) 16 maggio 1977, n. 16 (Norme di attuazione della legge 8 luglio 1975, n. 306 concernente l'incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione);
- c) 19 dicembre 1981, n. 42 (Norme per la disciplina delle associazioni dei produttori agricoli e relative unioni in attuazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674);
- d) 29 dicembre 1984, n. 42 (Finanziamento di un programma regionale di assistenza tecnica, della proprietà diretto coltivatrice e delle passività onerose in attuazione della legge 1° agosto 1981, n. 423);
- e) 8 ottobre 1987, n. 36 (Norme per l'incremento, la tutela e il miglioramento dell'apicoltura);
- f) 5 aprile 1988, n. 9 (Interventi per favorire l'elettrificazione nelle zone agricole);
- g) 28 novembre 1988, n. 44 (Interventi a favore dei consorzi e delle cooperative agricole di garanzia);
- h) 17 luglio 1992, n. 27 (Interventi per la viticoltura marchigiana);
- i) 31 ottobre 1994, n. 43 (Norme in favore della proprietà diretto coltivatrice e rifinanziamento degli interventi in materia di elettrificazione agricola e telefonia rurale).

IL PRESIDENTE

(Luigi Minardi)

